

## IMPOSTE SUL REDDITO

### **Fondo perduto per le spese superbonus al 90% per il 2023: si parte**

di Silvio Rivetti

Seminario di specializzazione

### **Controlli fiscali in tema di superbonus e detrazioni fiscali nell'edilizia**

Scopri di più

Allo scopo di sostenere i contribuenti dai redditi più modesti, coinvolti negli interventi edilizi ricadenti nel superbonus e in **difficoltà a pagare l'importo dei lavori** da realizzarsi sull'abitazione principale, laddove agevolati non più mediante l'aliquota piena di detrazione del 110%, ma **con l'aliquota ridotta del 90% a partire dall'1.1.2023** – e dunque in difficoltà a pagare il 10% di differenziale, rimanente a carico dei contribuenti stessi – il D.L. 176/2022, cd. Aiuti-quater, ha previsto al suo [articolo 9, comma 3](#), con riguardo alle spese sostenute nel corso dell'anno 2023, dei **contributi a fondo perduto** da erogarsi fino alla concorrenza dello **stanziamento previsto di 20.000.000 euro**.

Tale contributo - che la norma espressamente qualifica come non concorrente alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi dei percipienti - **sarà erogato dall'Agenzia delle entrate** secondo i criteri e le modalità del Decreto MEF 31.7.2023, che subordina l'accesso al contributo al preventivo invio dell'apposito modello e al rispetto delle modalità operative e dei termini prescritti con il provvedimento direttoriale n. 332648/2023.

Secondo l'impianto normativo disciplinante la casistica, la facoltà di accedere al contributo pubblico è riservata alle **sole persone fisiche private** (che operano come tali) le quali, nell'anno 2022, hanno avuto un **reddito di riferimento**, calcolato sulla base dei criteri di cui all'[articolo 119, comma 8-bis1, D.L. 34/2020](#), **non superiore a euro 15.000**; purché **titolari del diritto di proprietà** o di un diritto reale di godimento **sull'immobile abitativo adibito ad abitazione principale**, condominiale o unifamiliare, **oggetto di interventi edilizi** ammessi alla detrazione superbonus.

In tema è utile ricordare che, ai sensi del citato comma 8-bis.1, il reddito di riferimento è calcolato **dividendo la somma dei redditi complessivi posseduti**, nell'anno precedente quello di sostenimento della spesa, dal contribuente, dal coniuge o dal soggetto legato da unione civile o convivente (se presente nel suo nucleo familiare), nonché dai familiari diversi presenti nel detto nucleo familiare, **per un coefficiente** determinato secondo la Tabella 1-bis allegata al decreto Aiuti-quater, **variabile in base alla numerosità del nucleo familiare stesso**.

Quanto al **massimale di spesa** a cui il contributo va parametrato, per l'articolo 3 Decreto MEF 31.7.2023, questo è pari a **euro 96.000 per intervento**, rilevando ovviamente le spese sostenute direttamente dal richiedente, o a lui imputate in caso di interventi condominiali, anche se oggetto di **cessione del credito** o di **sconto in fattura**. Laddove, poi, a tale spesa abbiano partecipato più soggetti, contitolari di quote dei diritti di proprietà o di godimento, **il massimale sarà ridotto** per ognuno di essi in rapporto alla rispettiva quota di spesa. Ai fini del contributo, assumeranno rilievo i **soli pagamenti delle spese edilizie** effettuati mediante bonifici dedicati, **eseguiti tra l'1.1.2023 e il 31.10.2023**, come previsto dal comma 3 del citato articolo 3.

La **richiesta di contributo dev'essere presentata** all'Agenzia delle entrate, ai sensi dell'articolo 4 del D.M. MEF, **entro il prossimo 31.10.2023** avvalendosi dell'apposita piattaforma web, direttamente o mediante un intermediario abilitato. Il Provvedimento direttoriale n. 332648/2023 specifica che il **dies a quo** per la presentazione dell'istanza è **il 2.10.2023**.

L'accesso all'agevolazione è subordinato alla **preventiva trasmissione dell'apposito modello di richiesta**, in cui dovrà essere riportata:

- la dichiarazione del contribuente di essere in **possesso dei requisiti soggettivi e reddituali** richiesti per l'erogazione del contributo;
- l'indicazione del **codice fiscale del richiedente** (o di quello del *de cuius*, se il richiedente è l'erede che conserva la detenzione materiale e diretta dell'immobile)
- l'indicazione **dell'iban del conto corrente bancario** o postale del richiedente, intestato o cointestato, su cui saranno accreditati gli importi spettanti.

È da notare che la misura del contributo spettante al singolo richiedente – che comunque non potrà mai eccedere euro 9.600, ossia il 10% del massimale di Euro 96.000 - potrà essere determinata dall'Agenzia delle entrate **solo una volta verificato il rapporto tra:**

- le **risorse stanziate**, pari a euro 20.000.000 e;
- l'**ammontare totale dei contributi richiesti**.

Qualora tale misura dovesse spettare in percentuale, quest'ultima, da calcolarsi nel rispetto delle regole predeterminate dall'articolo 4 Decreto MEF 31.7.2023, sarà resa nota con ulteriore e apposito provvedimento direttoriale, **da emanarsi entro il 30.11.2023**.